

Ordinanza sulla maturità professionale federale

(Ordinanza sulla maturità professionale, OMPr)

del ...

Il Consiglio federale svizzero

visto l'articolo 25 capoverso 5 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina per la maturità professionale federale in particolare:

- a. la struttura dell'insegnamento;
- b. i requisiti dei cicli di formazione;
- c. la valutazione delle prestazioni durante la formazione;
- d. l'esame di maturità professionale;
- e. il riconoscimento dei cicli di formazione da parte della Confederazione.

Art. 2 Maturità professionale federale

La maturità professionale federale comprende:

- a. una formazione professionale di base certificata da un attestato federale di capacità; e
- b. una formazione generale approfondita complementare alla formazione professionale di base.

Art. 3 Obiettivi

¹ Chi ha conseguito la maturità professionale è in particolare in grado di:

- a. intraprendere gli studi presso una scuola universitaria professionale per prepararsi a svolgere un compito impegnativo nell'economia e nella società;
- b. riconoscere il mondo del lavoro con i suoi complessi processi, capirlo e integrarvi;
- c. riflettere sulle proprie attività ed esperienze nel contesto della natura e della società;

¹ RS 412.10

- d. assumersi responsabilità nei confronti di se stesso, degli altri, della società, dell'economia, della cultura, della tecnica e della natura;
- e. accedere a nuovo sapere, sviluppare le proprie capacità di immaginazione e di comunicazione;
- f. mettere in relazione il sapere acquisito con le esperienze professionali e generali e avvalersene per lo sviluppo della propria carriera;
- g. esprimersi in due lingue nazionali e in una terza lingua e comprendere il contesto culturale relativo a ciascuna lingua.

² L'insegnamento per la maturità professionale sostiene lo sviluppo di strutture sistematiche di sapere sulla base delle competenze orientate alla professione e delle esperienze professionali delle persone in formazione e porta queste ultime ad acquisire apertura mentale e maturità personale. Stimola l'apprendimento autonomo e durevole nonché l'evoluzione globale e l'approccio interdisciplinare delle persone in formazione.

Art. 4 Acquisizione della formazione

¹ La formazione generale approfondita per la maturità professionale è acquisita in cicli di formazione riconosciuti.

² L'esame di maturità professionale federale per i titolari di un attestato federale di capacità che non hanno compiuto un ciclo di formazione riconosciuto è disciplinato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT).

Art. 5 Durata della formazione

¹ La maturità professionale federale comprende complessivamente almeno:

- a. 5700 ore di studio per una formazione professionale di base di tre anni;
- b. 7600 ore di studio per una formazione professionale di base di quattro anni;

² Delle ore di studio almeno 1800 sono dedicate alla formazione generale approfondita.

³ Le ore di studio comprendono:

- a. la formazione professionale pratica;
- b. i corsi interaziendali;
- c. le ore di presenza scolastica;
- d. il tempo medio richiesto per lo studio autonomo e per lavori individuali o di gruppo;
- e. le verifiche dell'apprendimento e le procedure di qualificazione.

⁴ L'insegnamento per la maturità professionale comprende almeno 1440 lezioni.

Art. 6 Inammissibilità delle detrazioni dallo stipendio e calcolo dell'orario di lavoro.

¹ Non sono ammesse detrazioni dallo stipendio per la frequenza dell'insegnamento per la maturità professionale durante la formazione professionale di base.

² L'insegnamento per la maturità professionale durante la formazione professionale di base rientra nell'orario di lavoro. Ciò vale anche se le lezioni si svolgono al di fuori dell'orario di lavoro consueto.

Sezione 2: Insegnamento per la maturità professionale

Art. 7 Ripartizione dell'insegnamento

¹ L'insegnamento per la maturità professionale comprende:

- a. un campo fondamentale;
- b. un campo di approfondimento;
- c. un campo integrativo.

² Esso include inoltre la redazione o la realizzazione, guidata e assistita, di un progetto didattico interdisciplinare.

³ Per il campo di approfondimento e per quello integrativo le scuole offrono le due materie che corrispondono all'orientamento delle formazioni professionali di base seguite dalle persone in formazione.

Art. 8 Campo fondamentale

¹ Le materie del campo fondamentale sono:

- a. prima lingua nazionale;
- b. seconda lingua nazionale;
- c. terza lingua;
- d. matematica.

² I Cantoni stabiliscono le lingue.

³ Gli obiettivi di formazione nelle materie del campo fondamentale sono orientati e differenziati in base ai requisiti delle formazioni professionali di base e dei campi specifici affini delle scuole universitarie professionali.

Art. 9 Campo di approfondimento

¹ Il campo di approfondimento serve ad ampliare e ad approfondire il sapere e le conoscenze in previsione degli studi in una scuola universitaria professionale in un campo affine alla professione.

² Le materie del campo di approfondimento sono:

- a. contabilità analitica e finanziaria;
- b. creazione, arte, cultura;

- c. informazione e comunicazione;
- d. matematica;
- e. scienze naturali;
- f. scienze sociali;
- g. economia e diritto.

³ Di norma devono essere seguite due materie.

⁴ Le materie si orientano alle formazioni professionali di base e ai campi specifici affini delle scuole universitarie professionali.

⁵ Il programma quadro indica le materie previste a seconda dell'orientamento delle formazioni professionali di base e dei campi specifici affini delle scuole universitarie professionali.

Art. 10 Campo integrativo

¹ Il campo integrativo trasmette le capacità operativa e di orientamento nelle materie di cui al capoverso 2.

² Le materie del campo integrativo sono offerte di norma come complemento alle materie del campo di approfondimento e comprendono:

- a. storia e politica;
- b. tecnica e ambiente;
- c. economia e diritto.

³ Devono essere seguite due materie.

⁴ Il programma quadro indica le materie compatibili a seconda dell'orientamento delle formazioni professionali di base e dei campi specifici affini delle scuole universitarie professionali.

Art. 11 Approccio interdisciplinare

¹ Il dieci per cento delle lezioni per la maturità professionale e delle ore di studio complessive è dedicato allo sviluppo di competenze metodologiche di riflessione interdisciplinare e di risoluzione di problemi.

² L'approccio interdisciplinare è sostenuto ed esercitato regolarmente nelle lezioni di tutti e tre i campi, in particolare nell'ambito di piccoli progetti, transfer, gestione di progetti e comunicazione.

³ Le prestazioni relative all'approccio interdisciplinare sono espresse in note separate. Esse confluiscono nella nota dell'approccio interdisciplinare di cui all'articolo 24 capoverso 5.

⁴ Verso la fine del ciclo di formazione le persone in formazione redigono o realizzano un progetto didattico interdisciplinare. Esso è parte integrante dell'esame di maturità professionale e stabilisce collegamenti con:

- a. il mondo del lavoro; e

- b. almeno due materie dell'insegnamento per la maturità professionale.

Sezione 3: Requisiti per i cicli di formazione

Art. 12 Programma quadro

¹ L'UFFT emana un programma quadro.

² Esso comprende:

- a. gli obiettivi di formazione nelle materie del campo fondamentale, di approfondimento e integrativo, orientati alle formazioni professionali di base e ai campi specifici ad esse affini delle scuole universitarie professionali;
- b. la ripartizione delle ore di studio tra le singole materie e il numero di lezioni per ogni materia;
- c. direttive concernenti l'approccio interdisciplinare e il progetto didattico interdisciplinare
- d. le forme degli esami finali;
- e. direttive concernenti la maturità professionale plurilingue.

³ Alla stesura del programma quadro collaborano i Cantoni, le organizzazioni del mondo del lavoro, le scuole professionali e le scuole universitarie professionali.

Art. 13 Organizzazione dei cicli di formazione

¹ L'insegnamento per la maturità professionale può essere frequentato:

- a. durante la formazione professionale di base;
- b. al termine della formazione professionale di base, sia parallelamente all'attività professionale o sia in un'offerta scolastica a tempo pieno.

² I cicli di formazione frequentati durante la formazione professionale di base devono essere coordinati con le lezioni dell'insegnamento professionale.

³ In tali cicli di formazione l'insegnamento per la maturità professionale non può essere offerto in blocco all'inizio della formazione professionale di base.

⁴ Come offerta scolastica a tempo pieno al termine della formazione professionale di base l'insegnamento per la maturità professionale dura almeno due semestri.

Art. 14 Condizioni e procedure di ammissione

¹ Le condizioni e le procedure di ammissione all'insegnamento per la maturità professionale sono decise dai Cantoni.

² I Cantoni si orientano alle condizioni e alle procedure per accedere alle altre offerte scolastiche del livello secondario II.

³ Chi ha superato la procedura di ammissione nel Cantone di domicilio è ammesso all'insegnamento per la maturità professionale anche in un altro Cantone; sono fatte salve eventuali disposizioni cantonali contrarie in materia di libera circolazione.

Art. 15 Computo di apprendimenti già acquisiti

¹ La scuola può dispensare dalla frequenza delle lezioni in una determinata materia chi dispone delle conoscenze e delle capacità richieste. Nella pagella semestrale è riportata la dicitura «dispensato».

² L'autorità cantonale può dispensare dall'esame finale in una materia chi dimostra di possedere le conoscenze e le capacità richieste. Nell'attestato di maturità professionale è riportata la dicitura «acquisito».

Sezione 4: Valutazione delle prestazioni e promozione**Art. 16** Valutazione delle prestazioni e calcolo delle note

¹ Le prestazioni sono valutate con note secondo l'articolo 34 capoverso 1 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione professionale.

² Le note date dalla media delle valutazioni di diverse prestazioni sono arrotondate al punto o al mezzo punto.

³ La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, di tutte le note prese in considerazione.

Art. 17 Promozione

¹ Alla fine di ogni semestre la scuola documenta mediante note le prestazioni nelle materie d'insegnamento e nell'approccio interdisciplinare. La scuola rilascia una pagella.

² Alla fine di ogni semestre la scuola decide in base alla pagella la promozione al semestre successivo.

³ Per la promozione sono determinanti le note delle materie d'insegnamento; non è determinante la nota dell'approccio interdisciplinare.

⁴ La promozione avviene se:

- a. la nota complessiva raggiunge almeno il 4;
- b. complessivamente, la differenza tra le note insufficienti e il 4 non è maggiore di 2; e
- c. non sono state attribuite più di due note inferiori al 4.

⁵ Chi non soddisfa le condizioni di promozione:

- a. è promosso una prima volta in via provvisoria, se frequenta l'insegnamento per la maturità professionale durante la formazione professionale di base; la seconda volta è escluso dall'insegnamento per la maturità professionale;
- b. è escluso dall'insegnamento per la maturità professionale, se frequenta il ciclo di formazione dopo il termine della formazione professionale di base.

² RS 412.101

Art. 18 Insegnamento plurilingue per la maturità professionale

Qualora parte dell'insegnamento per la maturità professionale nelle materie non linguistiche si svolga in lingue diverse dalla prima lingua nazionale, ciò è annotato nella pagella semestrale; l'annotazione specifica le lingue utilizzate.

Sezione 5: Esame di maturità professionale

Art. 19 Definizione

L'esame di maturità professionale comprende l'intera procedura di qualificazione relativa alla formazione generale approfondita.

Art. 20 Disciplinamento, preparazione e svolgimento

¹ I Cantoni provvedono affinché sul loro territorio valgano disposizioni univoche per l'esame.

² I docenti che hanno impartito l'insegnamento preparano e curano lo svolgimento dell'esame di maturità professionale.

Art. 21 Esami finali

¹ Mediante esami finali vengono esaminate:

- a. le quattro materie del campo fondamentale; e
- b. le due materie del campo di approfondimento.

² Per la valutazione degli esami finali i Cantoni si avvalgono di periti.

³ Gli esami finali scritti sono preparati e validati a livello regionale.

⁴ Le scuole universitarie professionali sono adeguatamente coinvolte nella preparazione e nello svolgimento degli esami finali.

Art. 22 Periodo di svolgimento degli esami finali

¹ Gli esami finali si svolgono alla fine del ciclo di formazione.

² L'esame può essere anticipato al massimo in tre materie.

³ Per le formazioni di base organizzate dalla scuola che prevedono periodi di pratica al termine della formazione gli esami finali possono tenersi prima dell'inizio della pratica. Il progetto didattico interdisciplinare viene elaborato verso la fine del periodo di pratica.

Art. 23 Diplomi di lingue riconosciuti

L'UFFT può riconoscere i diplomi di lingue straniere. Se riconosciuto, il diploma sostituisce in parte o interamente l'esame finale nella materia corrispondente.

Art. 24 Calcolo delle note

¹ Per le materie nelle quali sono previsti gli esami finali la nota si compone per metà della nota d'esame e per metà della nota scolastica.

² La nota d'esame corrisponde alla prestazione o alla media delle prestazioni d'esame della materia corrispondente.

³ La nota scolastica è data dalla media di tutte le note semestrali della materia corrispondente o dell'approccio interdisciplinare.

⁴ Nelle materie del campo integrativo le note considerate sono quelle scolastiche

⁵ Nell'approccio interdisciplinare la nota è data per metà dalla nota del progetto didattico interdisciplinare e per metà dalla nota scolastica.

⁶ La nota del progetto didattico interdisciplinare è data dalla valutazione del processo di elaborazione, del prodotto e della presentazione.

⁷ La valutazione delle prestazioni e il calcolo delle note avvengono per analogia secondo l'articolo 16.

Art. 25 Superamento dell'esame

¹ Ai fini del superamento dell'esame di maturità professionale contano:

- a. le note delle materie del campo fondamentale;
- b. le note delle materie del campo di approfondimento;
- c. le note delle materie del campo integrativo;
- d. la nota dell'approccio interdisciplinare.

² Valgono per analogia le condizioni per la promozione di cui all'articolo 17 capoverso 4.

Art. 26 Ripetizione

¹ In caso di mancato superamento, l'esame di maturità professionale può essere ripetuto una volta.

² La ripetizione verte solo sulle materie nelle quali è stata ottenuta una nota insufficiente al primo tentativo.

³ Per le materie del campo fondamentale e del campo di approfondimento, ai fini della ripetizione si considera la nota d'esame senza tenere conto della nota scolastica già conseguita.

⁴ Per la ripetizione nelle materie del campo integrativo deve essere sostenuta una prova d'esame. Si considera solo la nota d'esame.

⁵ Qualora la nota dell'approccio interdisciplinare sia insufficiente, per la ripetizione valgono le regole seguenti:

- a. il progetto didattico interdisciplinare insufficiente deve essere rielaborato;
- b. qualora la nota scolastica sia insufficiente, si deve sostenere un esame orale sull'approccio interdisciplinare;

c. si tiene conto di un'eventuale precedente nota scolastica sufficiente.

⁶ Se vengono frequentati almeno due semestri di lezioni in preparazione alla ripetizione dell'esame, per il calcolo delle note si considerano solo le nuove note scolastiche.

⁷ Il periodo di svolgimento della ripetizione è stabilito dall'autorità cantonale.

Art. 27 Consequenze del mancato superamento

¹ Chi non ha superato l'esame di maturità professionale preparato durante la formazione professionale di base consegue comunque l'attestato federale di capacità, purché siano soddisfatte le condizioni per il suo ottenimento.

² L'autorità cantonale disciplina la durata e lo svolgimento degli esami sostitutivi necessari e disciplina le situazioni particolari.

Art. 28 Attestato federale di maturità professionale

¹ Nel certificato delle note che accompagna l'attestato federale di maturità professionale sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note delle materie del campo fondamentale;
- c. le note delle materie del campo di approfondimento;
- d. le note delle materie del campo integrativo;
- e. la nota dell'approccio interdisciplinare;
- f. la nota e il tema del progetto didattico interdisciplinare;
- g. l'indirizzo della maturità professionale secondo il programma quadro;
- h. il titolo protetto riportato nell'attestato federale di capacità professionale.

² Se una parte dell'esame di maturità professionale, ad esclusione delle materie linguistiche, è stata sostenuta in lingue diverse dalla prima lingua nazionale, ciò è riportato nel certificato delle note; sono altresì specificate le lingue.

³ L'UFFT assicura l'uniformità degli attestati federali di maturità professionale rilasciati in tutta la Svizzera.

Sezione 6: Riconoscimento dei cicli di formazione

Art. 29 Principio, condizioni e procedura

¹ I cicli di formazione per la maturità professionale federale necessitano del riconoscimento della Confederazione.

² Essi sono riconosciuti se:

- a. sono conformi alle disposizioni della presente ordinanza e del programma quadro;
- b. è stato emanato un programma d'insegnamento per il ciclo di formazione;
- c. sono previste procedure di qualificazione adeguate;
- d. esistono strumenti adeguati per la garanzia e lo sviluppo della qualità;
- e. i docenti sono sufficientemente qualificati.

³ Le richieste di riconoscimento devono essere presentate dall'autorità cantonale all'UFFT.

⁴ L'UFFT decide, previa consultazione della Commissione federale di maturità professionale.

Art. 30 Revoca del riconoscimento

¹ Qualora un ciclo di formazione riconosciuto dalla Confederazione non soddisfi più i requisiti, l'UFFT fissa un termine per porre rimedio alle lacune.

² Se questo termine non è rispettato oppure alle lacune non è stato posto rimedio conformemente alle prescrizioni, l'UFFT revoca il riconoscimento.

³ Esso consulta previamente l'autorità cantonale competente e la Commissione federale di maturità professionale.

Art. 31 Qualifiche dei docenti

Per la qualifica dei docenti dei cicli di formazione per la maturità professionale federale valgono i requisiti minimi di cui agli articoli 40, 42, 43, 46, 48 e 49, dell'ordinanza del 19 novembre 2003³ sulla formazione professionale.

Sezione 7: Esecuzione

Art. 32 Confederazione

L'UFFT ha i compiti e le competenze seguenti:

- a. esercita l'alta sorveglianza sulla maturità professionale federale;
- b. provvede al coordinamento a livello svizzero;
- c. decide in merito a progetti pilota e a richieste delle autorità cantonali concernenti deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o del programma quadro.

Art. 33 Commissione federale di maturità professionale

¹ La Commissione federale di maturità professionale è composta al massimo di quindici rappresentanti della Confederazione, dei Cantoni, delle organizzazioni del

³ RS 412.101

Ordinanza sulla maturità professionale RU 2009
mondo del lavoro, delle scuole professionali e delle scuole universitarie
professionali.

² Essa si autocostruisce.

³ Essa svolge i compiti e le funzioni secondo l'articolo 71 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale.

⁴ Essa può presentare proposte all'UFFT, in particolare per lo sviluppo della maturità professionale.

⁵ Essa collabora con altre commissioni della formazione professionale, in particolare con la Commissione federale della formazione professionale e con la Commissione federale per i responsabili della formazione professionale.

Art. 34 Cantoni

L'esecuzione della presente ordinanza spetta ai Cantoni, salvo disposizioni contrarie della stessa.

Sezione 8: Disposizioni finali

Art. 35 Abrogazione e modifica del diritto previgente

¹ L'ordinanza del 30 novembre 1998⁴ sulla maturità professionale è abrogata.

² L'ordinanza del 19 novembre 2003⁵ sulla formazione professionale è modificata come segue:

Art. 22

La maturità professionale federale è disciplinata dall'ordinanza del ...⁶ sulla maturità professionale.

Art. 36 Disposizioni transitorie

¹ Ai maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 2014 si applica il diritto anteriore.

² La ripetizione dell'esame di maturità professionale secondo il diritto anteriore si svolge per l'ultima volta nel 2018.

³ Il programma quadro è emanato entro il 31 dicembre 2012.

⁴ Le prescrizioni cantonali sono adeguate alla presente ordinanza entro il 31 dicembre 2012.

⁵ I programmi d'insegnamento per cicli di formazione riconosciuti sono adeguati entro il 31 dicembre 2013.

⁴ RU 1999 1367, 2004 5041

⁵ RS 412.101

⁶ RS ...

Art. 37 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il

...

In nome del Consiglio federale svizzero

Il presidente della Confederazione: Hans-Rudolf Merz

La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova